

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI
PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
APPROVATO DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA CON VERBALE DEL 19 LUGLIO 2024

ARTICOLO 1

-

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. IL Fondo aggiuntivo Pensioni per il personale del Banco di Sardegna, (di seguito il “**Fondo**”) con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2012 ha adottato il proprio Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito il “**Modello**”), allo scopo di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “**Decreto**”).
- 1.2 Nell’ambito della stessa delibera è stato istituito, in base alle previsioni del medesimo Decreto, un organo di natura collegiale (di seguito “**Organismo**” o “**Organismo di Vigilanza**”) composto da tre componenti, con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia ed all’osservanza del Modello.

Il presente documento (di seguito “Regolamento”) ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell’Organismo. I poteri e le funzioni dello stesso Organismo sono dettagliati nel Modello il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato. In caso di conflitto tra quanto previsto nel Regolamento e nel Modello, si stabilisce che prevarrà quest’ultimo.

- 1.3 Nell’esercizio delle sue funzioni l’Organismo deve improntare le proprie attività ai principi di autonomia ed indipendenza nonché ad onorabilità e professionalità nei termini descritti nel Modello. A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo riporta direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2

-

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO

- 2.1 Tutti i componenti dell’Organismo sono a conoscenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Modello per l’assunzione della carica di membro dell’Organismo. E’ fatto obbligo ai componenti dell’Organismo di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell’Organismo nonché la perdita dei requisiti oggettivi e/o soggettivi previsti dal Modello per l’assunzione dell’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 3

-

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti e poteri:
- convoca e presiede le riunioni dell'Organismo;
 - rappresenta l'Organismo di Vigilanza;
 - invita alle riunioni dell'Organismo il personale del Fondo e/o i consulenti esterni e/o altri destinatari del Modello;
 - cura i rapporti con il Consiglio di Amministrazione e con gli organi sociali e di controllo.
- 3.2 Il Vice-Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha i medesimi compiti e poteri del Presidente da esercitare nel caso in cui questi fosse impossibilitato ad agire o vertesse in una situazione di conflitto di interesse o incompatibilità.

ARTICOLO 4

-

RIUNIONI – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO

- 4.1 L'Organismo si riunirà con una periodicità adeguata a garantire la continuità, l'effettività e l'efficacia dell'azione in relazione alle specifiche esigenze del Fondo.

L'Organismo si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di un altro componente dell'Organismo.

Ciascun membro potrà richiedere la convocazione dell'Organismo comunicando al Presidente gli argomenti all'ordine del giorno di cui discutere. Le riunioni dell'Organismo avranno luogo presso la Sede del Fondo o/o presso altre sedi e/o con modalità di video-collegamento e/o collegamento telematico come specificato di seguito.

L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, da cui consti il ricevimento della notizia, almeno cinque giorni prima della data di riunione. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno e la sede della riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato dal Presidente o da un membro dell'Organismo con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

L'Organismo cura la conservazione dei verbali delle proprie riunioni.

- 4.2 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente. Si intende, in ogni caso,

validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'Organismo, di persona o in via telematica.

- 4.3 Le riunioni possono anche essere tenute in video o tele conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con il rispetto delle seguenti condizioni:
- che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri;
 - che la tecnologia adottata consenta a tutti i membri dell'Organismo contemporaneamente di ascoltare ed essere da tutti ascoltati.

In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 5

-

CONSULTAZIONI PER ISCRITTO ED IN CASO DI URGENZA

- 5.1 Il Presidente dell'Organismo può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri dell'Organismo e, ove ritenuto opportuno, dei consulenti esterni e/o di altri destinatari del Modello.
- 5.2 I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri dell'Organismo ed agli invitati i quali esprimono per iscritto il loro parere entro **sette** giorni lavorativi dalla data di ricezione via posta elettronica o fax. La relativa decisione è adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine. Alla prima riunione utile l'Organismo di Vigilanza prende formalmente atto, mediante ratifica, della decisione assunta tramite consultazione scritta.
- 5.3 In casi di eccezionale urgenza, l'Organismo, su decisione del Presidente, può validamente assumere decisioni mediante "consultazione per iscritto urgente" (*fax* o *e-mail*). L'esito di tali consultazioni dovrà essere comunicato a cura del Presidente dell'Organismo al Fondo con comunicazione scritta.

Ove si attivasse tale procedura, il Presidente dovrà comunicare ai

componenti l'oggetto della consultazione ed attendere le considerazioni di ciascun componente per massimo 24 ore. Ottenuto il parere o decorso tale termine, il Presidente provvede a consolidare il tutto in uno specifico documento, la cui bozza - prima di essere licenziata - dovrà essere espressamente approvata da ciascun componente anche mediante tecnologia elettronica entro le successive 24 ore. Decorso tale termine la deliberazione si ritiene validamente assunta. In caso di divergenze, queste dovranno essere riportate nel documento finale.

Le deliberazioni assunte in via di urgenza saranno ratificate nella prima riunione utile dell'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 6

-

VOTO E DECISIONI DELL'ORGANISMO

- 6.1 Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto. Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza dei componenti presenti. I consulenti esterni e, in generale, tutti i soggetti qualora invitati alla riunione, esprimono su richiesta dell'Organismo parere consultivo e, come tale, non vincolante per le decisioni da assumere.
- 6.2 E' fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera. In tali ipotesi la questione dovrà essere portata al Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Presidente dell'Organismo. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata.

ARTICOLO 7

-

AUDIZIONI

- 7.1 Ogniqualevolta lo ritenga opportuno, l'Organismo può disporre l'audizione di Destinatari del Modello e di ogni altro soggetto, al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito a determinate questioni o su segnalazioni di violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

ARTICOLO 8

-

VERBALI

- 8.1 A seguito di ogni riunione viene redatto apposito verbale, condiviso e sottoscritto dai componenti dell'Organismo nelle rispettive funzioni.
- 8.2 I verbali delle riunioni, oltre a far constatare la presenza dei partecipanti, devono riflettere il contenuto della riunione, quanto a temi trattati e decisioni assunte, debbono altresì riportare, in forma sintetica, anche le

opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

- 8.3 I verbali e tutta la documentazione prodotta o raccolta dall'Organismo deve essere conservata in un apposito archivio accessibile ai soli componenti dell'Organismo e/o ai soggetti da questi formalmente incaricati.

ARTICOLO 9

-

CONFLITTI DI INTERESSE

- 9.1 Il membro che dovesse vertere in una situazione di conflitto in interesse circa una specifica tematica trattata dall'Organismo di Vigilanza dovrà, tempestivamente, informare gli altri membri.
- 9.2 La circostanza dovrà risultare nella verbalizzazione della riunione in cui sarà trattato l'argomento per il quale è stato dichiarato il conflitto. Il membro in conflitto non parteciperà alla riunione e, pertanto, non concorrerà al quorum costitutivo e deliberativo dell'Organismo, salvo diversa decisione degli altri membri dell'Organismo di Vigilanza non in conflitto.

ARTICOLO 10

-

ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 10.1 L'Organismo, direttamente o tramite proprio delegato, provvede alla redazione, alla predisposizione ed alla elaborazione della documentazione inerente le proprie attività, alla conservazione dei verbali nonché allo svolgimento dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi dell'Organismo stesso.

ARTICOLO 11

-

CONSULENTI ESTERNI

- 11.1 L'Organismo di Vigilanza può farsi assistere da consulenti esterni nell'espletamento delle proprie attività; i consulenti esterni partecipano alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza su convocazione del Presidente.

ARTICOLO 12

-

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 12.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti al più assoluto riserbo in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti

del Consiglio di Amministrazione o dei suoi componenti singolarmente considerati. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- 12.2 L'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza importa la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

ARTICOLO 13

-

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

- 13.1 Nel Modello è previsto che il Fondo garantisce gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Fondo o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.
- 13.2 Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione.
- 13.3 L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità.

L'Organismo raccoglie e conserva per un periodo di 10 (dieci) anni ogni informazione, segnalazione e report previsto dal Modello, in apposito archivio (informatico o cartaceo) che dovrà essere messo a disposizione dal Fondo agli aventi diritto.

ARTICOLO 14

-

IL SEGRETARIO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 14.1 L'Organismo di Vigilanza può nominare un soggetto, anche non membro dell'Organismo di Vigilanza, al ruolo di Segretario dell'Organismo di Vigilanza.
- 14.2 Ove nominato, tale soggetto, ha la possibilità di partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza e la responsabilità di curare l'archivio, la predisposizione del materiale di lavoro nonché la predisposizione della

bozza dei verbali.

- 14.3 La nomina del segretario dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

-

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 15.1 Le modifiche al presente Regolamento possono essere apportate esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza.
- 15.2 Le modifiche al Regolamento dovranno essere approvate all'unanimità. In caso di disaccordo, la disputa sarà portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.